Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 6 settembre — Numero 213

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutta il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 69; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1417 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 29 giugno 1902, n. 281, delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1819;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1918 e fino al 31 dicembre 1920 sarà ogni anno corrisposto dallo Stato agli esattori delle imposte dirette un compenso straordinario uguale alla somma complessiva degli aggi liquidata in loro favore nell'anno 1915.

Detto compenso sarà elevato al doppio dell'aggio liquidato nello stesso anno 1915 per quegli esattori, che non hanno un carico di ruoli superiore alle lire centomila e che non percepiscono un aggio superiore, al 2 0[0].

Agli esattori che assunsero l'appalto senza corrispettivo di aggio, sarà liquidato il compenso tenendo per base l'aggio più basso convenuto nella Provincia.

Art. 2.

È fatto obbligo agli esattori di stabilire gli stipendi, compensi e salari dei loro dipendenti impiegati e messi in misura adeguata alle attuali esigenze della vita nei singoli Comuni.

La definizione di ogni divergenza fra gli esattori ed i loro dipendenti circa la misura degli stipendi e salari è demandata all'intendente di finanza, la decisione del quale sarà inappellabile.

Art. 3.

Per ottenere il compenso gli esattori dovranno farne domanda all'intendente di finanza, sulla prescritta carta da bollo, entro il 31 ottobre di ciascun anno successivo a quello cui si riferisce il compenso stesso.

Art. 4.

L'obbligo dell'anticipazione degli stipendi e salari, di cui al art. 29 dei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie, nei modi ivi definiti e nei limiti fissati dal decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 129, è esteso anche al pagamento delle indennità caro-viveri stabilite o che saranno stabilite a favore delle persone contemplate nel detto articolo.

Art. 5.

Agli esattori delle imposte dei Comuni già invasi

dal nemico, ovvero sgombrati per esigenze militari, sarà corrisposto, dallo Stato, a titolo di risarcimento dei danni subiti e dei lucri mancati, un compenso uguale alla metà dell'aggio, che in virtù di legge e dei contratti di appalto sarebbe stato liquidato sulle riscossioni loro affidate nel 1917.

Art. 6.

Il compenso, di cui al precedente articolo, sarà commisurato in proporzione del tempo pel quale non è stata eseguita la riscossione e gl'interessati per ottenerlo dovranno farne domanda entro il 31 dicembre 1919 alla competente intendenza di finanza, alla quale inoltre gli esattori dei Comuni già occupati dal nemico dovranno esibire un certificato del sindaco, attestante se e quali riscossioni abbiano essi eseguite durante l'occupazione e se e con quale aggio siano stati retribuiti.

Le Intendenze nel liquidare il compenso terranno conto in detrazione di quanto sulla base del detto certificato del sindaco risultasse già percepito dall'esattore.

Art. 7.

Agli esattori dei comuni già invasi o sgombrati, i quali ne facciano domanda, potrà essere concessa dal prefetto la prosecuzione dell'appalto fino al 31 dicembre 1932 alle stesse condizioni vigenti alla data del presente decreto.

Il prefetto provvederà, dopo avere sentito il parere dell'Intendenza di finanza, anche quando non vi sia il consenso del Comune, sulla chiesta prosecuzione, tenendo conto però in ciascun caso delle circostanze di fatto, che nell'interesse del richiedente e del Comune stesso possono consigliare o meno la conferma del contratto.

Art. 8.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1819, sono abrogati.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1414 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1916, n. 671;

Veduti i decreti luogotenenziali 10 maggio 1917, n. 788, 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 556, 30 giugno 1919, n. 1025, 7 gennaio 1917, n. 55, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444, 15 aprile 1919, n. 600, e 22 giugno 1919, n. 1190;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri di grazia, giustizia e culti, delle finanze, del tesoro, e dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di sessantacinque milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 556, 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre 1918, n. 1444, è aumentato di venti milioni.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente sarà ripartito a favore degli Istituti di credito agrario autorizzati con leggi speciali compreso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione per sovvenzioni agli agricoltori negli anni agrari 1919-920 e 1920-921 per gli scopi indicati alle lettere *c*) e *d*) del n. 1 dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190, e con speciale riguardo all'incremento delle coltivazioni di cereali, legumi e tuberi commestibili.

Le sovvenzioni stesse godono dei privilegi rispettivamente stabiliti in detto articolo 1 del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190;

Sono anche applicabili ad esse le disposizioni dell'ultima parte dell'articolo medesimo.

Art. 3.

Le sovvenzioni per l'acquisto di bestiame, macchine agricole e strumenti di lavoro, avranno la scadenza non superiore a cinque anni. Le altre sovvenzioni avranno la scadenza rispettivamente non oltre l'epoca del raccolto e della compiuta utilizzazione e trasformazione dei prodotti

Art. 4.

Con decreti del ministro di agricoltura saranno fissate la misura delle anticipazioni a ciascun Istituto, le norme e le condizioni per la somministrazione delle anticipazioni e per la concessione delle sovvenzioni nonchè le norme per la vigilanza sull'impiego delle somme.

Il rimborso delle sovvenzioni sarà fatto con le norme dei decreti Luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 55, e 30 giugno 1918, n. 1025, in quanto siano applicabili.

Le spese per l'aggio ai ricevitori del registro sono a carico dei debitori.

Art. 5

Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1444.

Art. 6

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — TEDESCO — MORTARA — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1553 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 novembre 1918, n. 1721;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro e per l'industria, commercio e lavoro, approvvigionamenti e consumi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un diritto di monopolio sulle lampadine elettriche, sia di fabbricazione nazionale che importate dall'estero, in ragione del 25 0|0 del loro valore commerciale.

Art. 2.

Per le lampadine di produzione nazionale, il diritto di monopolio deve essere versato in tesoreria nei primi venti giorni di ogni mese in rapporto al prezzo di fattura delle lampadine immesse nel consumo interno durante il mese precedente.

Appena effettuato il versamento, i fabbricanti spediranno alla Direzione generale dei monopoli commerciali la distinta delle vendite effettuate colla liquidazione del diritto versato e con la indicazione degli estremi della quietanza di tesoreria. Alla distinta verranno allegate le copie di tutte le fatture.

Per le fabbriche che abbiano una produzione inferiore alle 10,000 lampadine annuali, il diritto di monopolio potrà essere corrisposto per abbonamento.

Il canone annuo sarà fissato dal direttore generale dei monopoli commerciali, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base della presunta produzione massima annuale, da determinarsi dall'Ufficio tecnico di finanza in concorso di un ispettore del monopolio. Il canone deve versarsi in tesoreria a rate mensili posticipate.

È fatto obbligo ai fabbricanti in abbonamento di denunciare gli aumenti verificatisi nella produzione e che eccedano il ventesimo della quantità servita di base per la determinazione del canone.

I fabbricanti devono prestare una cauzione corrispondente a due mesi del presunto ammontare del diritto o a due rate del canone.

Per le lampadine di origine estera, il diritto di monopolio verrà liquidato o riscosso all'atto dello sdoganamento. A tale scopo ogni spedizione sarà accompagnata da apposita dichiarazione di valore da parte della ditta speditrice e dalla copia delle fatture di vendita.

Art. 3.

Il valore delle lampadine, agli effetti della liquidazione del diritto di monopolio, sarà quello risultante dalle fatture di vendita delle fabbriche.

In caso di contestazione sulla sincerità del valore dichiarato, la dogana o la Direzione generale dei monopoli commerciali, secondo che si tratti di lampadine estere o di produzione nazionale, compileranno dettagliato verbale da comunicarsi al contribuente.

La controversia sarà decisa inappellabilmente dal ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli commerciali, il quale, prima di emettere il proprio parere, può far esaminare la questione da Commissioni di perizia. In tale caso la spesa della perizia è a carico del contribuente quando la controversia sia risoluta in senso a lui sfavorevole.

Art. 4.

Chiunque già fabbrichi nell'interno del Regno lampadine elettriche ad incandescenza, deve, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, farne regolare denuncia alla Direzione generale dei monopoli commerciali che rilascia una licenza di esercizio.

Chiunque voglia impiantare nuove fabbriche o comunque iniziare la fabbricazione di lampadine elettriche, deve fare preventiva domanda alla Direzione generale dei monopoli, la quale farà gli accertamenti del caso e rilascerà apposita licenza di esercizio.

Art. 5.

Gli opifici destinati alla fabbricazione delle lampadine elettriche ad incandescenza, sono sottoposti alla vigilanza permanente dei funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria, i quali avranno sempre diritto di libero accesso nei locali della fabbrica e di controllo sull'andamento della produzione e della vendita in rapporto agli elementi sui quali viene accertato il diritto di monopolio.

Gli opifici debbono essere posti in condizione di garantire il controllo sulla uscita delle lampadine; in ogni modo i fabbricanti dovranno mettere un locale nell'interno dello stabilimento a disposizione degli agenti del monopolio.

Eccezioni agli esposti vincoli, potranno essere fatte per le fabbriche che versino il diritto di monopolio mediante canone annuo.

Art. 6.

La fabbricazione clandestina delle lampadine elettriche ad incandescenza ed ogni altra azione, mediante la quale si sottraggono o si tenti di sottrarre al pagamento del diritto di monopolio, è punita con una pena pecuniaria non minore del doppio nè maggiore del decuplo di tale diritto ragguagliato al valore e alla quantità del prodotto fabbricato clandestinamente od in corso di fabbricazione, nonchè alla resa in lampadine delle materie prime rinvenute nella fabbrica o nei locali annessi.

Sono soggetti a confisca gli apparecchi, nonchè i prodotti ultimati e le materie prime trovate in fabbriche clandestine.

L'importazione e ogni azione diretta ad importare dall'estero delle lampade ad incandescenza in frode al diritto di monopolio, è punita con l'istessa pena pecuniaria, oltre la confisca, indipendentemente dalle sanzioni penali stabilite dalla legge doganale per il reato di contrabbando.

Per la inesatta dichiarazione del valore delle lampadine, agli effetti della liquidazione del diritto di monopolio, sarà applicata una pena pecuniaria non minore di una volta nè maggiore di dieci volte la differenza del diritto dovuto.

Per la definizione delle contravvenzioni, per la prescrizione dell'azione penale e per la ripartizione delle multe sono applicabili le disposizioni della legge doganale, del relativo regolamento e del Codice penale.

Art. 7.

Ogni altra contravvenzione alle disposizioni del presente decreto ed alle norme per la sua esecuzione, è punita con una pena pecuniaria variabile da L. 50 a L. 1000; e in caso di recidiva, da parte dei fabbri-

canti di lampadine nazionali, con la chiusura della fabbrica per un periodo fino a sei mesi.

Tali sanzioni saranno applicate con ordinanza del direttore generale dei monopoli commerciali, contro la quale sarà ammesso reclamo al ministro delle finanze: la decisione del ministro sul reclamo sarà definitiva.

Art. 8.

Il ministro delle finanze ha facoltà di provvedere alle emanazioni delle norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1552 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno costituite, per decreto Reale:

a) una Commissione centrale, composta del ministro del tesoro, presidente, del sottosegretario del tesoro, vice presidente, di un presidente di sezione o consigliere di Stato, di un presidente di sezione o consigliere di cassazione, di un presidente di sezione o consigliere della Corte dei conti, di due professori di R. Università o di Istituti superiori, di due direttori generali, del ragioniere generale dello Stato;

b) una Commissione speciale, presso ciascun Ministero, composta del ministro presidente, del sottosegretario di Stato, vice presidente, e di un consigliere di Stato o consigliere di cassazione, un consigliere della Corte dei conti, un direttore generale, due direttori capi di divisione, un ragioniere capo, due capi sezione, due primi segretari, due primi ragionieri e due capi archivisti.

Uno dei direttori capi di divisione, dei capi sezione, dei primi segretari, dei primi ragionieri e dei capi archivisti suddetti, sarà eletto su proposta fatta dai colleghi mediante terna.

La Commissione speciale nel procedere al proprio lavoro, si aggregherà i direttori generali e capi dei vari servizi. e, per le carriere tecniche, i capi dei Consigli e delle amministrazioni tecniche.

I direttori generali e capi di servizio avranno voto deliberativo soltanto in quanto si tratti dell'amministrazione dipendente dalla propria direzione o servizio.

Art. 2

La Commissione centrale ha il compito di:

a) determinare i criteri generali, cui dovranno attenersi le Commissioni speciali nel proporre le semplificazioni da introdursi nei singoli servizi,

b) studiare i provvedimenti necessari per coordinare le proposte di riforma fatte dalle Commissioni speciali.

Art. 3.

Le Commissioni speciali hanno il compito di:

a) proporre le riforme che valgano a conseguire la semplificazione dei pubblici servizi ed in particolare il loro rapido ed economico funzionamento;

b) indicare tutte le economie che possano conseguirsi sulle spese di competenza del Ministero;

c) determinare le riduzioni cui dovrà procedersi nelle varie categorie e nei vari gradi del personale, compilando le nuove tabelle numeriche del personale centrale e provinciale, dipendente dal Ministero, tenuto conto degli ordinamenti di ciascuna Amministrazione, dei bisogni di esse e delle semplificazioni che possano introdursi.

Nel compilare le nuove tabelle organiche, la Commissione avrà cura di distribuire le attribuzioni in modo che ciascuna categoria del personale sia ricondotta alla propria funzione, assegnando soprattutto alla carriera d'ordine quelle di carattere esecutivo.

Art. 4.

Le Commissioni speciali dovranno presentare le loro proposte entro il 30 novembre 1919. La Commissione centrale dovrà proporre i provvedimenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 entro il 31 dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1476. Regio Decreto 24 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Flecchia (Novara) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000, in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza.

N. 1477. Regio Decreto 24 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Varano Borghi (Como) di applicare dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 800, in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 33, dall'11 al 17 agosto 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	1	1	2	2
Brescia (*a*)	Brescia	3	—	3	1
»	Chiari	2	—	3	—
»	Verolanuova	1	—	1	—
Catanzaro (*a*)	Catanzaro	1	—	1	—
Milano	Gallarate	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Pavia	Mortara	1	—	1	—
Potenza (*a*)	Potenza	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	2
Verona	Verona	1	—	1	—
		11	5	13	8
	Carbonchio sintomatico.				
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	3
»	Saluzzo	—	2	—	5
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	5	—	10
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
»	Alessandria	—	2	—	2
»	Asti	1	—	3	—
»	Tortona	—	1	—	1
Ancona	Ancona	3	1	7	1
Aquila degli Abr.	Aquila	6	—	34	—
»	Avezzano	2	—	21	—
»	Cittaducale	1	—	3	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	10	—	19	17
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	7	—	67	21
Avellino	Ariano di Puglia	2	—	11	—
»	Avellino	1	—	10	—
»	S. Ang. Lomb.	6	1	24	5
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	9	—
»	Bari	4	—	40	1
»	Barletta	2	—	7	—
Belluno	Belluno	2	1	7	2
	Segue: **Afta** epizootica.				
Belluno	Feltre	1	2	2	3
»	Pieve di Cadore	2	—	8	3
Benevento	Benevento	1	—	6	—
»	Cerreto Sannita	3	—	17	—
»	S. Bartolomeo in G.	6	—	28	—
Bergamo	Bergamo	11	2	47	21
»	Clusone	1	1	2	3
Bologna	Bologna	35	—	367	84
»	Imola	8	—	252	29
»	Vergato	9	—	123	7
Brescia (*a*)	Breno	3	—	4	—
»	Brescia	7	3	41	3
»	Chiari	2	—	3	—
»	Salò	3	1	4	1
»	Verolanuova	4	—	9	—
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
»	Terranova di Sicilia	1	—	1	—
Campobasso (*a*)	Campobasso	6	1	43	8
»	Isernia	2	—	9	—
»	Larino	3	—	12	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	2	—	3	—
»	Sora	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	3	—	6	1
»	Cotrone	4	—	19	—
»	Monteleone di Cal.	3	—	11	—
»	Nicastro	2	—	12	—
Chieti (*a*)	Chieti	6	6	253	123
»	Lanciano	4	7	157	65
»	Vasto	1	4	11	46
Como	Como	5	—	20	2
»	Lecco	3	1	6	2
»	Varese	3	—	15	—
Cosenza	Castrovillari	12	—	36	—
»	Cosenza	2	—	7	—
»	Paola	6	—	26	—
»	Rossano	3	—	18	—
Cremona	Casalmaggiore	1	—	1	—
»	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	—	2	—	2
Cuneo	Alba	2	—	2	2
»	Cuneo	4	—	15	6
»	Mondovì	2	1	9	5
Ferrara	Cento	1	1	1	2

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ferrara	Comacchio	3	—	17	11
»	Ferrara	8	1	154	59
Firenze	Firenze	17	4	79	59
»	Pistoia	1	—	1	—
»	Rocca S. Casciano	4	2	30	36
»	S. Miniato	8	2	17	10
Forlì	Cesena	2	1	6	1
»	Forlì	3	—	17	2
»	Rimini	2	—	17	1
Genova	Albenga	3	—	27	—
»	Genova	1	—	8	—
»	Savona	2	—	4	—
Grosseto	Grosseto	13	—	115	8
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
»	Lecce	1	—	1	—
»	Taranto	2	—	4	—
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Lucca	Lucca	7	3	51	13
Macerata (a)	Camerino	6	—	213	—
»	Macerata	3	—	3	—
Mantova	Mantova	28	4	605	94
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	4	—	21	—
»	Pontremoli	4	—	26	—
Milano	Lodi	—	3	—	3
»	Milano	—	5	—	7
Modena	Mirandola	5	1	45	19
»	Modena	14	1	196	30
»	Pavullo nel Frign.	10	—	149	7
Napoli	Castellammare di St.	5	—	16	4
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Domodossola	1	—	1	—
»	Novara	1	1	1	1
»	Varallo	5	1	11	10
»	Vercelli	1	—	2	1
Padova	Padova	16	3	40	7
Palermo	Cefalù	3	—	23	—
»	Corleone	1	—	6	—
Parma	Borgo San Donnino	4	7	17	27
»	Borgotaro	1	1	1	5
»	Parma	3	5	5	33
Pavia	Bobbio	2	—	2	—
»	Mortara	3	1	7	3
»	Pavia	3	3	4	6
»	Voghera	6	1	9	2
Perugia	Foligno	2	—	8	4
»	Orvieto	1	2	1	4
»	Perugia	4	1	8	13
»	Rieti	3	—	16	9
»	Spoleto	4	—	33	13
»	Terni	1	1	4	1

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	—	4	—
»	Urbino	10	—	23	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	12	1	337	65
»	Piacenza	21	—	498	9
Pisa	Pisa	11	1	35	6
»	Volterra	3	—	6	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	2	—	2	—
Potenza (a)	Lagonegro	14	—	48	—
»	Matera	10	—	47	—
»	Melfi	8	1	16	1
»	Potenza	27	—	71	1
Ravenna	Faenza	2	1	8	5
»	Lugo	1	—	3	—
»	Ravenna	4	—	50	9
Reggio di Cal. (a)	Gerace Marina	4	—	6	—
»	Palmi	3	—	5	—
»	Reggio di Calabria	4	—	29	—
Reggio Emilia	Guastalla	8	2	43	21
»	Reggio nell'Emilia	11	3	46	33
Rovigo	Adria	5	1	19	5
»	Rovigo	22	2	106	28
Salerno	Campagna	2	—	4	—
»	Sala Consilina	3	—	10	1
»	Salerno	2	—	3	2
Siena	Montepulciano	1	1	2	1
»	Siena	15	—	116	26
Sondrio	Sondrio	4	2	5	2
Teramo	Penne	6	—	13	—
»	Teramo	7	—	10	—
Torino	Aosta	2	—	14	—
»	Ivrea	19	—	139	—
»	Pinerolo	18	—	199	—
»	Susa	14	—	232	—
»	Torino	19	—	264	—
Treviso	Treviso	8	13	10	24
Venezia	Chioggia	1	—	9	5
»	Venezia	13	5	27	12
Verona	Verona	13	3	29	8
Vicenza	Vicenza	5	5	7	12
		787	138	6387	1254

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	2	—	2	—
		5	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	1	1	1	13
Arezzo	Arezzo	1	—	3	2
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	—	2	—	11
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
Chieti (*a*)	Chieti	—	1	—	1
»	Lanciano	—	1	—	2
Cosenza	Cosenza	2	—	19	4
Cremona	Casalmaggiore	—	1	—	1
Ferrara	Cento	1	—	1	1
Firenze	Firenze	—	1	—	7
Forlì	Forlì	—	1	—	1
Perugia	Terni	—	1	—	4
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Potenza	3	—	3	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
		11	11	30	50
Morva.					
Potenza (*a*)	Potenza	1	—	1	—
Rabbia					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Bari delle P. (*b*)	Bari	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	2
Milano	Milano	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
		1	6	1	7
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	—	1	—	1
»	Avezzano	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Potenza (*a*)	Melfi	3	—	3	—
»	Potenza	2	—	3	—
Venezia	Venezia	1	—	6	—
		13	1	28	1
Colera dei polli.					
Ancona	Ancona	1	—	10	—
Mantova	Mantova	—	1	—	2
Perugia	Foligno	2	—	21	23
»	Orvieto	1	—	4	7
		4	1	35	32
Morbo coitale maligno.					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Mantova	Mantova	6	—	34	—
Milano	Lodi	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	3	—	3	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
		10	2	38	2

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Carbonchio ematico	9	16	21
Carbonchio sintomatico	3	5	10
Afta epizootica	59	925	7641
Farcino criptococcico	3	5	5
Malattie infettive dei suini	15	22	80
Morva	1	1	1
Rabbia	7	7	8
Rogna	8	14	29
Morbo coitale maligno	5	12	40
Colera dei polli	3	5	67
Peste aviaria	—	—	—
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 21 al 27 luglio 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Trentino	Ampezzo	—	1	—	3
»	Bolzano	7	1	50	32
»	Borgo	4	—	18	—
»	Brunico	4	3	35	7
»	Cles	5	1	54	8
»	Merano	9	1	73	4
»	Mezzolombardo	1	—	2	—
»	Primiero	—	1	—	1

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Trentino	Riva	4	1	8	2
»	Rovereto	5	2	10	11
»	Slandro	17	2	238	77
»	Tione	7	1	19	3
»	Trento	18	1	91	47
		81	15	598	195
	Rogna.				
Trentino	Bolzano	14	—	47	—
»	Borgo	20	—	274	—
»	Bressanone	4	1	7	2
»	Brunico	2	—	4	—
»	Cles	10	—	41	—
»	Mezzolombardo	16	—	70	—
»	Primiero	2	1	4	2
»	Riva	10	—	104	5
»	Tione	17	5	41	39
»	Trento	1	—	2	—
		96	7	594	48
	Malattie infettive dei suini.				
Trentino	Brunico	—	1	—	1
»	Riva	4	—	8	—
»	Rovereto	1	—	1	—
		5	1	9	1
	Carbonchio sintomatico.				
Trentino	Rovereto	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	13	96	793
Rogna	10	103	642
Malattie infettive dei suini	3	6	10
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Vaiuolo ovino	—	—	—
Rabbia	—	—	—

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Menconico e Santa Margherita di Bobbio, in provincia di Pavia, e di Scalea e Paola, in provincia di Cosenza, è stato, con decreti del 3 settembre 1919, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di taluno materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 28 agosto 1919, in Sante Marie, in provincia di Aquila, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 19 giugno 1919:

Maglietta Salvatore, geometra di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, con decorrenza dal 1° giugno 1919.

Nicolosi Vito, geometra di 6ª classe è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, con decorrenza dal 1° giugno 1919, con l'annuo assegno di L. 1300.

Con decreto Luogotenenziale del 22 giugno 1919:

Statera Giovanni, geometra di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 10 giugno 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 6 luglio 1919:

Ortalli-Bergonzi Alfredo, ingegnere di 1ª classe, è, a sua domanda collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 5 luglio 1919.

La Noce Michele, disegnatore di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, dal 1° aprile, con l'assegno in ragione di L. 1170 all'anno per il mese di aprile e di L 1770 per quelli successivi.

Con decreto Luogotenenziale del 10 luglio 1919:

David Mauro, geometra, di 6ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1919 e con l'annuo assegno di L. 1900.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86.50	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.67	—

Corso medio dei cambi

del giorno 5 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 118 — Svizzera 171,35 — Londra 40,66 — New York 9,70 — Oro 161,21.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto **17 luglio 1910 n.** 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	605558	Togini Giovanni di Stefano, dom. a Edolo, (Brescia). Vincolata . . . . . L.	14 —
»	604389 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Giordano Nicolina fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Pizzocaro Eugenia, ved. di Giordano Luigi, dom. a Como. . . . . » Per l'usufrutto: Pizzocaro Eugenia fu Giuseppe, ved. di Giordano Luigi, dom. a Como.	73 50
»	197142	Prebenda Parrocchiale di Cividale, comune di Rivarolo Fuori (mandamento di Bozzolo) Cremona, amministrata dall'investito *pro tempore*.	
»	263746	Congregazione di carità di Lugo (Vicenza), fondazione Andrea Nodari . . . . . »	297 50
»	276400	Congregazione di carità di Lugo di Vicenza per la Fondazione Andrea Nodari . . . . . »	231 —
»	439603	Congregazione di carità di Lugo di Vicenza (Vicenza) . . . . »	14 —
3,50 % (1902)	15069	Beneficio parrocchiale di N. S. Assunta in Balzola (Torino). . »	161 —
3,50 %	7716	Mensa vescovile di Rieti (Perugia) . . . . . »	3710 —
»	85721	Intestata come la precedente. . . . . »	661 50
»	142603	Intestata come la precedente. . . . . »	126 —
»	146651	Intestata come la precedente. . . . . »	10 50
Consolidato 5 % (1917)	84107	Bangrazi Fausto di Filippo, dom. in New-York . . . . . »	60 —
Consolidato 5 % (1918)	62690	Zanetti Battistino di Vittorio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bovolone (Verona) . . . . . »	605 —
3,50 %	81489	Gaudino Luigi ed Emilia fu Giovanni . . . . . »	7 —
3,50 % (1902)	11041 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Candela (Foggia) . . . . . » Per l'usufrutto: Sacerdote Lupo Luigi fu Giuseppe, dom. in Candela, quale partecipante della Ricettizia di San Clemente nel Comune titolare.	406 —
»	11043 Certificato di nuda propr. e d'usufrutto	Per la proprietà: Comune di Candela (Foggia) . . . . . » Per l'usufrutto; Sacerdote Cirillo Pasquale fu Francesco, domiciliato a Candela, quale partecipante alla Ricettizia di San Clemente nel Comune titolare.	406 —
5 %	57287	Fedele Alberto Ernesto di Vincenzo, dom. in Acerenza (Potenza) . . . . . »	325 —
3.50 %	390911	Beneficio Parrocchiale della Chiesa di San Michele dell'Arco in Parma . . . . . »	3 50
4,50 %	1708	Pio Legato Bellorti in Albaredo d'Adige (Verona) . . . . . »	293 —
»	1709	Congregazione di carità di Albaredo d'Adige (Verona) . . . . »	42 —
»	1710	Pio Legato Gennari in Albaredo d'Adige (Verona) . . . . . Amministrato dalla locale Congregazione di carità. Vincolata. »	1362 —
3,50 %	153456	Beneficio parrocchiale di San Tomio, comune di Malo (Vicenza) . . . . . »	3 50
»	280809	Beneficio parrocchiale di Santomio in Malo (Vicenza) . . . . »	14 —
»	531326	Beneficio parrocchiale di San Tomio di Malo (Vicenza) . . . . »	3 50
»	706557	Beneficio parrocchiale di San Tomio di Malo (Vicenza) . . . . »	7 —
»	712571	Beneficio parrocchiale di San Tomaso in San Tomio di Malo (Vicenza) . . . . . »	3 50

Roma, 31 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 9).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
P. N. 5 %	18684	90 —	Brambilla *Giuseppina Teresa* fu Fedele, minore sotto la patria potestà della madre Legnani Maria, ved. Brambilla Fedele, dom. a Cassano d'Adda (Milano)	Brambilla *Teresa* fu Fedele, minore, ecc., come contro
Cons. 5 %	70187	50 —	Roncati *Clara* di Francesco, ved. Roncati *Alessandro*, dom. a Quattro Cascine frazione del comune di Bosco Marengo (Alessandria)	Roncati *Rosa* di Francesco, ved. Roncati *Michele*, ecc., come contro
»	100293	2010 —	*Capatti* Olga fu Augusto legalmente separata dal marito Gabrielli Giovanni fu Simone, dom. a Ferrara	*Coppati* Olga fu Augusto, ecc., come contro
»	97835	200 —	Montrucchio Anna fu Giuseppe, moglie di Gallo *Giuseppe*, dom. a Canale (Cuneo)	Montrucchio Anna fu Giuseppe, moglie di Gallo *Giovanni*, dom. a Canale (Cuneo)
3,50 %	447702 462149 476510	199 50 1-5 50 455 —	De Notaristefani *Aldina* fu Ferdinando, vedova di Calderoni-Martini Michelangelo, dom. in Napoli	De Notaristefani *Maria Catalda* fu Ferdinando, ved., ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO

Concorsi a cattedre nelle Regie scuole medie all'estero.

IL MINISTRO

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Veduto il regolamento in esecuzione della legge suddetta, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1993;

Veduto il R. decreto-legge del 10 agosto 1919, n. 1465;

Decreta:

Sono aperti i concorsi, per titoli, alle cattedre delle seguenti materie nelle Regie scuole medie all'estero:

Liceo e Istituto tecnico-commerciale (abbinati).

Lingua e lettere italiane.
Storia e geografia.
Matematica.
Storia naturale.
Fisica e chimica.

Liceo.

Latino e greco.
Filosofia e pedagogia.

Istituto tecnico-commerciale.

Computisteria e ragioneria.
Disegno e calligrafia.

Ginnasio.

Materie letterarie nelle classi superiori.

Complementare.

Matematica e scienze fisiche e naturali.
Educazione fisica.

A norma dell'art. 78 del regolamento suddetto, ai concorsi possono prendere parte solo gli insegnanti appartenenti ai ruoli delle scuole medie del Regno.

Sono ammessi i soli maschi, tranne che per il concorso alla cattedra di matematica e scienze fisiche e naturali nella scuola complementare, riservato alle femmine.

Sono esclusi gli insegnanti di ruolo di scuole medie governative, che, nel biennio anteriore alla scadenza del termine stabilito dal presente bando, siano stati puniti con pena disciplinare superiore alla censura o che, alla data medesima, siano sospesi dall'ufficio, in applicazione del comma 2° dell'art. 12 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 153 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623.

Le domande in carta bollata da L. 2 devono essere inviate al Ministero degli affari esteri - Direzione centrale delle scuole all'estero - entro il giorno 10 ottobre 1919.

Nella domanda debbono essere esattamente indicati: il nome e cognome, la dimora del candidato, il luogo ove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli, nonchè la cattedra alla quale concorre.

I concorrenti dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza, e presentare i seguenti documenti;

1° atto di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato l'età di 50 anni alla data del bando;

2° la laurea universitaria o il diploma che abiliti all'insegnamento della materia e per il grado dell'Istituto per cui è bandito

il concorso, o certificato di abilitazione di cui all'art. 2, comma 1°, della legge 8 aprile 1906, n. 141.

In luogo della laurea o del diploma originale è ammessa la presentazione del corrispondente certificato rilasciato dall'Università o dall'Istituto che conferisce la laurea o il diploma medesimi;

3° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma o dal certificato;

4° certificati comprovanti il servizio prestato nelle scuole del Regno o all'estero;

5° stato di famiglia vidimato dal sindaco o dal R. agente, di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui vidimata dal sindaco o dal R. agente;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati.

Ai documenti predetti i concorrenti possono aggiungere le loro pubblicazioni e i titoli che ritengano opportuno presentare a prova di eventuali speciali attitudini al servizio nelle scuole all'estero.

Sarà titolo di preferenza l'avere insegnato lodevolmente nelle scuole all'estero.

Sarà pure tenuta in considerazione l'abilitazione in una o più lingue straniere.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che partecipano a più concorsi devono presentare altrettante domande e unire a ciascuna, oltre il cenno e l'elenco di cui ai surriferiti numeri 7 e 9, i documenti indicati ai numeri 2 e 3.

Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano al Ministero dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i voluti documenti.

Coi risultati di detti concorsi sarà provveduto alle cattedre delle Regie scuole medie all'estero che sono o si renderanno eventualmente vacanti entro il biennio a partire dalla data del presente bando.

Tra i concorrenti dichiarati idonei a ciascuna cattedra sarà formata una graduatoria, in ordine alla quale si procederà alle nomine, sino a che non siano coperte tutte le cattedre che si renderanno vacanti entro il menzionato biennio.

Quelli che, venuto il loro turno, non accettino nessuna delle sedi offerte, o l'unica sede disponibile, e quelli che, comunque, non siano stati assegnati entro il biennio, non potranno più essere nominati nelle Regie scuole all'estero, se non superando un nuovo concorso.

Gli idonei nei concorsi abbinati potranno essere destinati contemporaneamente al liceo o all'istituto tecnico-commerciale della stessa sede.

Gli idonei a cattedre di materie letterarie nelle classi superiori del ginnasio potranno essere chiamati ad insegnare nelle altre classi del ginnasio, nelle quali gl'insegnamenti potranno essere dati per materia anzichè per classi.

Gli idonei assegnati alle Regie scuole all'estero, oltre lo stipendio e tutte le indennità e compensi speciali stabiliti per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, percepiranno un'indennità annuale di residenza e un'indennità di prima nomina, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per sè e la famiglia e una diaria di L. 10, a senso della legge citata.

Lo stipendio, i compensi speciali, le spese di viaggio e tutte le indennità saranno pagate in oro, a norma del predetto regolamento.

Roma, 5 settembre 1919.

Il ministro: TITTONI.

AVVISO DI CONCORSO

a posti di insegnante nelle Regie scuole primarie all'estero.

IL MINISTRO

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Veduto il regolamento in esecuzione della legge suddetta, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1993;

Veduto il Regio decreto-legge del 10 agosto 1919, n. 1465;

Decreta:

È aperto un concorso per titoli a n. 30 posti di maestro e a numero 25 posti di maestra nelle Regie scuole primarie italiane all'estero (corso elementare, corso popolare — maschili e femminili — e giardino d'infanzia).

A tale concorso sono ammessi i maestri provvisti della legale abilitazione ad insegnare, e in servizio nel Regno o nelle scuole italiane all'estero, i quali non abbiano superato l'età di 35 anni alla data del bando, e la cui opera sia stata riconosciuta lodevole o buona dalle competenti autorità scolastiche.

Possono anche parteciparvi, in virtù del decreto suddetto, qualunque sia la loro età, ed anche se più non trovinsi in servizio, coloro che, forniti della legale abilitazione all'insegnamento, abbiano prestato, in qualità di supplenti, almeno dieci mesi di effettivo lodevole servizio nelle RR. scuole e nei RR. giardini d'infanzia all'estero, in uno o due periodi continuativi, durante gli ultimi due anni.

La domanda, in carta da bollo da L. 2, scritta e firmata dal concorrente, dovrà spedirsi al Ministero degli affari esteri - Direzione centrale delle scuole all'estero - entro il giorno 10 ottobre 1919.

I concorrenti dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza e, insieme colla domanda, presenteranno in forma legale i seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

2° atto di nascita debitamente legalizzato;

3° diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, e licenza normale, e in mancanza di essa, un certificato di licenza con la indicazione dei voti conseguiti, anche quando questo titolo sia stato ottenuto con esami d'integrazione. Le maestre elementari, munite anche del diploma di maestra di giardino d'infanzia, avranno un titolo di preferenza; vincitrici del concorso, potranno essere chiamate a dar l'opera loro anche nei giardini d'infanzia;

4° certificati comprovanti il servizio prestato in scuole del Regno o nelle scuole italiane all'estero;

5° certificato di moralità per un periodo di tempo superiore all'ultimo biennio, rilasciato dal Regio agente o dal sindaco del Comune ove l'istante ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta comunale, e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della provincia;

6° certificato penale;

7° stato di famiglia vidimato dal sindaco o dal Regio agente;

8° certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

10° elenco in carta libera di tutti i documenti e titoli che vengono presentati;

11° ritratto fotografico del concorrente colla firma autografa di lui vidimata dal sindaco o dal R. agente.

Ai documenti predetti il concorrente può aggiungere i titoli che ritenga opportuno di presentare a prova di speciali attitudini al servizio nelle scuole all'estero.

Sarà titolo di preferenza l'avere insegnato lodevolmente nelle scuole italiane all'estero.

Sarà pure tenuta in considerazione l'abilitazione in una o più lingue straniere.

I documenti di cui ai nn. 1, 5, 6, 7 e 8, devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.

I documenti rilasciati dai RR. consoli debbono essere vidimati dal Ministero degli affari esteri.

I concorrenti che hanno prestato servizio nelle scuole italiane all'estero, insieme con i certificati di servizio rilasciati a norma delle vigenti disposizioni, accluderanno alla domanda un foglio di carta bollata da L. 2 in bianco per il certificato complessivo che all'uopo sarà compilato dalla Direzione centrale delle scuole all'estero.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare chiaramente la propria dimora e il luogo dove intende che gli siano restituiti i documenti che presenta.

I documenti possono essere presentati in originale ovvero in copie debitamente autenticate, redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano al Ministero dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i voluti documenti.

L'esclusione dal concorso sarà comunicata agli interessati, indicando le ragioni che l'hanno motivata. Il ricorso, eventualmente presentato, non ha effetto sospensivo.

I concorrenti compresi nella graduatoria, i quali, venuto il loro turno, non accettino nessuna delle sedi offerte o l'unica sede disponibile, non potranno più essere nominati nelle Regie scuole all'estero, se non superando un nuovo concorso.

Gli insegnanti assegnati alle Regie scuole all'estero, oltre lo stipendio, percepiranno un'indennità annuale di residenza e un'indennità di prima nomina, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per sè e la famiglia e una diaria di L. 10 a norma della legge citata.

Lo stipendio, le spese di viaggio e tutte le indennità saranno pagate in oro, a senso del predetto regolamento.

Roma, 5 settembre 1919.

Il ministro: TITTONI.

R. Scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a n. 6 posti per alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia e a n. 6 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 2 dei vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai primi 2 dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8 quando di questi posti ve ne restino disponibili dopo fatta l'assegnazione dei posti agli attuali alunni della scuola secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento.

Però, se fra questi primi 4 vincitori del concorso vi saranno donne ad esse prima che agli uomini saranno assegnati i posti col sussidio di L. 75 al mese quando ve ne siano e fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo pei detti primi 4 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che, sebbene comprese in questa graduatoria non potessero avere di tali posti, avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio, ed allora i posti gratuiti nel convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti nel convitto o posti con sussidio o senza sussidio, o quando in una classe non si possano conferire tutti i posti come sopra assegnati a quella classe, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri, vincitori del concorso o anche soltanto eleggibili in ordine all'art. 24 del regolamento nell'una o nell'altra delle due classi, a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengano nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni aggregati senza sussidio, e potranno anche essere nominati alunni convittori a pagamento quando anche di questi il Consiglio direttivo ritenga di poterne ammettere nella scuola.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme stanti tutte le disposizioni qui indicate, proporrà al Ministero quelli che potranno avere il sussidio e quelli che potranno avere il posto di convittore gratuito o a pagamento, senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti di convittori o pei posti con sussidio, restando anche sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 29 ottobre p. v., ad ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 1 e corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1919, alla Direzione della scuola, o non più tardi del 15 ottobre 1919, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore.

Pisa, 31 luglio 1919.

2 *Il direttore*: LUIGI BIANCHI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Omissis.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università (*), ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatori nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di Istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate

al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Pel concorso al primo anno di studi preparatori per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;

2° in una traduzione dal latino;

3° in una traduzione dal greco;

4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca

3° in quesiti di storia e geografia;

4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatori per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatori, o del primo anno normalistico, le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso al secondo anno di studi preparatori, tra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione dal principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

(*) Cioè delle Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 6 agosto 1919

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 16.

D'AYALA VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Si accordano congedi.

DI PRAMPERO, MALVEZZI, PRESBITERO, COLONNA FABRIZIO. — Riferiscono sulla nomina a senatori dei signori tenente generale conte Albricci Alberico, ing. Dante Ferraris, contrammiraglio Giovanni Sechi e nobile Carlo dei conti Sforza ed a nome della Commissione, unanime, ne propongono al Senato la convalidazione.

D'AYALA VALVA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (nn. 316, 327, 416, 451 a 452).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri è stato approvato l'art. 12-*ter*.

Senza discussione si approvano gli art. 13 e 14.

BERGAMASCO. All'art. 14 *bis*, anche a nome degli onorevoli Pozzo, Lucca e Pollati svolge il seguente emendamento che dovrebbe sostituire l'articolo in discussione:

« Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle acque derivate dai locali demaniali patrimoniali dello Stato. Dimostra la necessità di questa disposizione e chiede al Governo, quale sia la condizione che oggi si fa a quei casi nei quali il Governo ha fatto recentemente nuovi contratti e garantito la perpetuità. Se il Governo non accetta l'emendamento chiede esplicite dichiarazioni che assicurino gli interessati.

ROLANDI-RICCI, relatore. Crede che ogni dubbio del senatore Bergamasco e degli altri sottoscrittori dell'emendamento possa essere tolto dall'emendamento che propone il ministro guardasigilli che l'Ufficio centrale accetta.

Secondo questo emendamento, l'art. 14-*bis* verrebbe formulato così: Alle acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato si applicano le norme speciali che le riguardano.

BERGAMASCO, chiede chiarimenti prima di accettare l'emendamento concordato fra il Ministero e l'Ufficio centrale, e specialmente dichiarazioni dal ministro di grazia e giustizia.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 5 settembre 1919

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle 15.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti del prosindaco di Brescia per le condoglianze inviate dalla Camera.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Una ben dolorosa notizia è giunta inattesa stamane alla vostra Presidenza.

Nel nativo paese di Laino d'Intelvi è morto il nostro collega onorevole professore Edoardo Bonardi, rappresentante per questa legislatura del collegio di Alessandria.

Grave lutto per l'assemblea nostra e grave per la scienza, perchè Edoardo Bonardi, traverso studi profondi, accurati, geniali, aveva raggiunto nelle discipline mediche alta e giusta rinomanza. Ed in questa Camera, egli, studioso assiduo ed acuto di ogni disciplina aveva portato una caratteristica eloquenza ricercatrice di dotte argomentazioni non di preziosità esteriori, nè di facili successi.

Ed i suoi discorsi lasciano nei nostri atti un'impronta di singolari intuizioni sorte da una grande dottrina congiunta ad una rara perspicuità intellettuale.

Nelle scienze mediche, e specialmente come diagnostico, Edoardo Bonardi aveva raggiunto l'eccellenza, ed in Milano ed altrove egli era ricercato e circondato dalla maggiore considerazione.

L'esercizio della professione era da lui inteso nel senso più alto e cioè come conseguenza del suo spirito profondamente umanitario e filantropico. La sua era missione di scienza e di bontà dalla quale erano derivate anche le sue convinzioni politiche che lo legavano ad un partito, che riteneva più vicino ai suoi ideali di umanità.

Scompare quindi con lui un seguace devoto e fervente di una idealità superiore, e noi dobbiamo inchinarci dinanzi alla onestà ed alla saldezza delle sue convizioni.

La sua opera parlamentare si rivolse principalmente ai provvedimenti di profilassi igienica e di politica sanitaria, e certo è doloroso per la Camera di aver perduto i consigli di un collega tanto dotto e benemerito.

Alla memoria di lui si volgono i nostri cuori con profondo senso di affettuoso cordoglio. (Vivissime approvazioni).

BRUNELLI, in nome del gruppo socialista, porta una parola di omaggio alla memoria dell'on. Bonardi, che all'oratore fu amico, compagno e maestro.

La morte dell'on. Bonardi non è soltanto un lutto per la parte politica di cui era una delle figure più simpatiche, ed alla quale dedicò tutti i tesori della mente e del cuore, ma anche per la scienza medica, di cui era uno dei più insigni cultori.

Manda alla memoria di lui un reverente saluto, propone che siano espresse le condoglianze della Camera alla famiglia dell'estinto, al suo Comune natio ed alle città di Alessandria e di Milano. (Approvazioni)

GASPAROTTO, reca alla memoria dell'on. Bonardi il commosso e riconoscente saluto della città di Milano.

Ne ricorda la vita operosa, tutta spesa a beneficio degli umili, e si associa all'omaggio reso al genio ed all'animo grande di lui. (Approvazioni).

PAVIA, quale decano della deputazione della Provincia, in cui l'on. Bonardi ebbe i natali, si unisce all'omaggio reso dai precedenti oratori alla memoria di questo uomo che ebbe sempre la mente volta ai più nobili ideali, e che nell'esercizio del suo ministero portò uno scrupolo ed una fede insuperabili, ed ebbe nella sua vita una sola divisa: « tutto e solo per l'umanità ». (Approvazioni).

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica, a nome del Governo, si associa alla manifestazione di cordoglio per la morte dell'onorevole Bonardi, di cui rievoca le alte idealità che ne animarono tutta la vita, l'alta dignità che egli pose nell'esercizio del suo mandato e quanto fece per gli umili e per l'igiene sociale. (Approvazioni).

PRESIDENTE, pone a partito la proposta dell'on. Brunelli per l'invio di condoglianze alla famiglia dell'on. Bonardi, al suo paese natio ed alle città di Alessandria e Milano.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge per l'estensione dei diritti all'elettorato politico e amministrativo alle donne.

GASPAROTTO, relatore, dichiara che la Commissione mantiene in tutta la sua integrità il disegno di legge.

Constata che nessuno, in questa discussione, ha rievocato i vieti pregiudizi della pretesa inferiorità e incapacità della donna.

All'onorevole Monti-Guarnieri che, sollevando una questione non di principio, ma di opportunità, ha rilevato l'alta percentuale dell'analfabetismo fra le donne, osserva che, come fra i maschi, anche fra le femmine questa percentuale va rapidamente decrescendo.

Alla proposta fatta dallo stesso onorevole Monti-Guarnieri e alla quale si è associato l'onorevole Alessio, perchè il limite di età per l'elettorato femminile sia stabilito in trenta anni, osserva che questa proposta contrasta col più precoce sviluppo fisico e intellettuale della donna.

All'on. Rosadi osserva che tutte le nazioni che hanno concesso alla donna il diritto all'elettorato, altresì hanno concesso loro anche il diritto alla eleggibilità.

Dimostra poi che sarebbe una evidente contraddizione concedere alla donna l'elettorato amministrativo e non quello politico.

Sarebbe poi assurdo od ingiusto subordinare la concessione dell'elettorato alla donna di speciali condizioni di coltura e di censo.

Espone le ragioni d'ordine pratico per cui non è possibile che le donne partecipino ai prossimi comizi elettorali, e per cui non è possibile neppure fare accezione per le vedove e madri dei combattenti.

È convinto che l'intervento della donna nella vita pubblica sarà fecondo di benefici risultati per il paese.

Non teme che la concessione del voto alla donna sia per dare la prevalenza ai partiti estremi.

In ogni modo non sarebbe questa una ragione per prorogare uno stato di vera ingiustizia, in pregiudizio dei diritti della donna.

Così pure, rilevando un'osservazione dell'on. Ciccotti, osserva che un atto di giustizia ben può esser compiuto anche da un'assemblea giunta agli estremi giorni della sua vita.

Si riserva di trattare sugli articoli le altre questioni minori e accessorie.

Ricorda le benemerenze che la donna italiana seppe acquistarsi anche prima della guerra, contribuendo col proprio lavoro alla prosperità nazionale.

Segnala le prove di eroico patriottismo che le donne italiane, senza distinzione di regione o di classe, diedero durante la nostra guerra

Esorta intanto la Camera ad affermare il principio della legge, deliberando il passaggio alla discussione degli articoli. (Vivissime approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno (Segni d'attenzione), non crede necessario un lungo discorso in difesa della legge, dopo le eloquenti parole dell'onorevole relatore, e di fronte all'unanime consenso, che essa ha trovato nella Camera, e che spiega l'apparente indifferenza di questa nella presente discussione.

Si sono fatte però al Governo alcune censure, che esso non merita.

Così la sollecitudine, con cui la legge è stata portata alla discussione dell'assemblea, essa era doverosa da parte del Governo dopo l'impegno assunto in seguito alle richieste fatte da tutte le parti della Camera.

Se pure l'oratore è stato in passato di diversa opinione, egli è oggi lealmente favorevole alla concessione del diritto di voto alle donne, e confida che la Camera vorrà approvarla.

Rilevando un accenno fatto dall'on. Turati circa lo scarso numero dei deputati presenti alla discussione del disegno di legge, nota come non sia necessario, e forse neppure utile, che alla discussione di argomenti di carattere tecnico sia sempre presente un gran numero di deputati. (Commenti in vario senso).

Vi sono argomenti tecnici, che si possono discutere solo da una assemblea poco numerosa.

Quanto all'applicazione della rappresentanza proporzionale alle elezioni amministrative, ha dovuto convincersi come sia più opportuno rimettere alla prossima legislatura la risoluzione di questa questione.

Deve insistere, invece, sul capoverso dell'art 2, ai termini del quale la partecipazione delle donne all'elettorato politico comincierà dalle elezioni generali per la XXVI legislatura; e nella prima parte dell'art. 4, per cui le rinnovazioni integrali di tutti i Consigli comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 luglio 1920, e fino al detto termine sono altresì prorogate le scadenze previste nel secondo comma dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918.

Non insiste però perchè sia data facoltà al Governo di conferire ai RR. commissari per le Amministrazioni comunali disciolte i poteri dei Consigli comunali.

Dichiara poi che non potrebbe consentire che in questa sede si improvvisasse la risoluzione di tutte quelle altre questioni, che avevano formato oggetto di articoli aggiuntivi al disegno di legge sulla rappresentanza proporzionale.

In particolar modo non consentirebbe che si diminuissero le cause di ineleggibilità dei pubblici funzionari; mentre sempre più si rende manifesta l'opportunità di separare nettamente l'amministrazione dalla politica e di non tollerare che alti funzionari si prevalgano del loro ufficio per prepararsi una base elettorale (Vive approvazioni).

Crede anzi a questo proposito che sia forse opportuno stabilire che nessun funzionario possa essere eletto deputato se non ha lasciato da due anni l'ufficio; e per conto suo resisterà a tutte le pressioni per rendere eleggibili funzionari, che per l'ufficio che presentemente ricoprono, non lo sarebbero (Approvazioni).

Crede intrinsecamente buona la riforma, che ora è sottoposta all'approvazione della Camera, ed ha piena fiducia negli effetti che produrrà.

Dimostra che col diritto all'elettorato è necessario concedere alla donna anche il diritto di eleggibilità. E questo concetto è espresso abbastanza chiaramente nella legge.

Osserva che la donna italiana non ha mancato di interessarsi vivamente delle elezioni politiche, e di prendervi parte indirettamente con un'opera efficacissima di persuasione e di propaganda.

Circa le condizioni intellettuali delle donne, specialmente delle classi agricole, afferma che in esse alla deficienza della coltura supplisce largamente la vivida intelligenza e l'innato buon senso. (Approvazioni).

Non potrebbe quindi a nessun patto consentire che la concessione dell'elettorato fosse subordinata a condizioni di coltura o di censo; ciò che sarebbe una stridente iniquità, che si commetterebbe in danno delle più umili e più benemerite fra le donne italiane.

Ritiene, anche per l'esempio di ciò che è avvenuto all'estero, che il numero delle donne elette sarà limitatissimo.

In ogni modo l'ingresso della donna nelle assemblee legislative sarà un importante coefficiente di una maggior serenità e temperanza nei dibattiti politici e di una maggiore elevatezza e nobiltà morale nella vita parlamentare.

Confida quindi che la Camera darà il suo suffragio unanime al disegno di legge.

Per ultimo, rispondendo ad una osservazione dell'on. Ciccotti, afferma che il Governo ha mantenuto e mantiene tutti gli impegni assunti nel campo della smobilitazione ed in quello della restaurazione della finanza e della economia nazionale.

L'attuazione di tale promessa troverà la sua espressione così nelle proposte già presentate, come in quelle che saranno presentate; fra le quali quella di un prestito forzoso a mite interesse, che è una assoluta necessità per superare le difficoltà dell'ora presente.

Ritornando al disegno di legge, esprime la ferma fiducia che le donne italiane si mostreranno degne di questa prova di fiducia, che ad esse dà il Parlamento.

Quanto alla proposta esclusione delle donne contemplate dagli articoli 15 e 16 del regolamento sulla polizia dei costumi, osserva che essa è motivata non da una ragione di indegnità, ma dalla considerazione della situazione di minor libertà, in cui si trovano, come avviene, del resto, per alcune categorie di elettori maschi.

Confida perciò che gli onorevoli Turati e Monti-Guarnieri non vorranno insistere nella loro proposta di soppressione del capoverso dell'art. 1.

Si compiace, ad ogni modo, dell'unanimità di consensi, che si è manifestata sulle linee generali del disegno di legge, e confida che essa si rispecchierà nel voto col quale la Camera vorrà approvarlo. (Vivissime approvazione — Applausi — Molti deputati si congratulano con l'onorevole presidente del Consiglio).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

MONTI GUARNIERI, all'art. 1 propone un emendamento inteso a limitare la concessione del voto alle donne nelle sole elezioni amministrative.

Propone un altro emendamento per limitare il voto alle donne che abbiano 30 anni, paghino non meno di 25 lire di imposte o abbiano conseguito la licenza complementare.

TURATI, riferendosi alle considerazioni svolte ieri, propone la soppressione del secondo comma che esclude dal voto le donne contemplate dagli articoli 15 e 16 del regolamento sulla polizia dei costumi.

Insiste soprattutto sulle difficoltà e sugli inconvenienti di ordine pratico, cui darebbe luogo l'applicazione di questa disposizione.

Vorrebbe inoltre che si dicesse esplicitamente nell'articolo che, oltre l'elettorato, si concede la eleggibilità.

ALESSIO, aveva proposto un emendamento perchè l'esercizio dell'elettorato politico della donna si inizi compiuta l'età di trenta anni. Non vi insiste.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega l'on. Monti-Guarnieri di non insistere nei suoi emendamenti, che snaturano tutto il sistema della legge.

Assicura l'on. Turati che darà istruzioni perchè la disposizione per l'esclusione dal voto delle donne contemplate dal regolamento alla legge di pubblica sicurezza sia applicata col maggior riguardo possibile.

Lo prega pertanto di non insistere nel suo emendamento.

ROSADI, notando che gli articoli 15 e 16 del regolamento sulla polizia dei costumi contemplava anche persone di sesso maschile, chiede se l'esclusione dal voto colpisca anche queste ultime.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dichiara che l'esclusione contempla tutte le persone indicate in questi articoli senza distinzione di sesso.

MODIGLIANI, rileva che la ineleggibilità sancita in questo secondo comma dovrà aver per titolo le risultanze dei registri tenuti dalle autorità di pubblica sicurezza; registri che, per espressa disposizione, devono essere tenuti segreti.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che i registri saranno comunicati alle Commissioni elettorali.

MODIGLIANI, insiste nell'affermare che non è possibile comunicare i registri se non si toglie l'espresso divieto sancito nel regolamento.

Fa notare tutti gli abusi e gli inconvenienti cui la disposizione può dar luogo, e la difficoltà della sua applicazione.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, esclude che siano per verificarsi nella pratica gli inconvenienti temuti dagli onn. Turati e Modigliani.

Prega la Camera di mantenere il secondo comma.

MONTI-GUARNIERI, non insiste nei suoi emendamenti.

GASPAROTTO, relatore, propone per il primo comma la seguente formula « le leggi sull'elettorato politico e amministrativo sono estese alle donne aventi i requisiti indicati nella legge stessa ».

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, accetta questa formula e nota che per essa è esplicito che si accorda anche l'eleggibilità.

(È approvato il primo comma dell'articolo 1).

TURATI, insiste nel suo emendamento per la soppressione del secondo comma.

GASPAROTTO, relatore, dichiara che la Commissione non si è trovata concorde su questa questione.

PRESIDENTE, pone a partito il secondo comma.

(È approvato).

Pone a partito l'articolo primo nel suo complesso.

(È approvato).

LABRIOLA, all'articolo secondo propone la soppressione del secondo comma per il quale la partecipazione all'elettorato politico comincerà dalle elezioni generali per la XXVI.

La sua proposta trova fondamento nel principio di diritto pubblico per cui la Camera attuale, mentre conferisce un diritto, non può rimetterne l'esercizio alla prossima legislatura, cioè all'organo che può togliere questo diritto.

Nè vi sono difficoltà di ordine pratico che giustifichino la proroga dell'esercizio del diritto che oggi si concede.

MARCHESANO, si associa all'emendamento dell'on. Labriola, notando tutta l'assurdità di conferire un diritto e prorogarne l'esercizio.

Ritiene egli pure che le difficoltà di ordine pratico per la immediata attuazione della legge siano facilmente sormontabili.

MICHELI, si associa anch'egli, per le ragioni ieri svolte, all'emendamento dell'on. Labriola.

ROSADI, rileva che avendo la legge immediata applicazione per le elezioni amministrative, cadono le obbiezioni di ordine costituzionale mosse dagli onorevoli Labriola e Marchesano.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, Ripete che manca il tempo materiale per l'esercizio da parte delle donne del diritto di voto nelle prossime elezioni politiche. Nè d'altra parte è conveniente prorogare ancora la presente legislatura o differire, oltre il termine statutario, le elezioni.

(Continua).

CRONACA ITALIANA

I cadetti americani. — I graditi ospiti, giunti l'altra notte a Treviso, partirono nella mattinata di ieri in « camions » per visitare il Montello, l'Alto Piave e il Grappa. Accolti da ufficiali italiani visitarono le singole posizioni esprimendo ammirazione per il valore che vi ha addimostrato il soldato italiano.

Pernottati a Vicenza ripartirono stamane per Trento visitando le posizioni intermedie.

Cortesie internazionali. — La R. nave italiana *Libia* giunta l'altrieri a Lisbona è stata festeggiatissima.

Il presidente della Repubblica si recò a bordo dell'incrociatore italiano per restituire la visita fattagli dal comandante ed ha distribuito decorazioni agli ufficiali, alla presenza dell'equipaggio schierato.

Il ministro d'Italia offrì un banchetto d'onore all'ufficialità della *Libia*; e una colazione d'onore venne offerta dal presidente del Consiglio.

La popolazione ha festeggiato con grande entusiasmo i nostri marinai.

Necrologio. — L'altro ieri, a Luino, suo paese natìo, è morto l'on. dott. prof. Edoardo Bonardi, deputato al Parlamento nazionale nell'attuale legislatura per il collegio di Alessandria.

Dottissimo nella scienza medica fu professore aggregato alla Regia Università di Pavia e docente nell'Istituto chimico di perfezionamento a Milano.

Figura serena di scienziato era stimato e riverito da amici e da avversari, e alla Camera la sua parola, dedita sempre elevatamente a questioni sanitarie e d'igiene, fu ascoltata e riverita.

Modesto quanto valente lascia di sè vivo rimpianto.

Mercato serico. — Il corrispondente serico a Shanghai del Ministero per l'industria e il lavoro telegrafa in data 27 agosto u. s.:

Mercato seta senza affari — Cambio Tael su Francia a 4 mesi vista franchi 10,1. Le esportazioni a tutt'oggi della campagna 1919-920 sono balle 8800 per filatura all'europea bianche — 600 per filatura all'europea gialle — 5.300 sete bianche native — 5.400 sete gialle native — 4.400 tussah.

Condizioni atmosferiche sfavorevoli causano inquietudini raccolto tussah.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

PARIGI, 5. — Nel Consiglio supremo l'on. Tittoni ha fatto includere un delegato italiano nella Commissione internazionale di controllo per il porto di Dedeagasc ed ha proposto di soprassedere ai provvedimenti contro la Romania come l'*ultimatum* e la dimostrazione navale nel Mar Nero. La tesi dell'on. Tittoni ha trionfato.

⁂ Le disposizioni del Consiglio supremo di fronte alla Rumenia sono state profondamente modificate dalla comunicazione dei plenipotenziari rumeni, che trovansi attualmente a Parigi, con la quale la Conferenza per la pace è stata informata che il Governo rumeno ha conosciuto le note del Consiglio supremo soltanto attraverso i giornali.

⁂ Quien, il denunziatore di miss Cavell, è stato condannato a morte.

COLUMBUS, 5. — Il presidente Wilson ha tenuto la prima Conferenza in sostegno della Lega delle Nazioni. Egli ha dichiarato che i soli ai quali deve rendere conto dei suoi atti sono i suoi concittadini.

Il trattato di pace colla Germania fu ispirato innanzi tutto dall'idea di punire la Germania senza voler schiacciare nessuna grande nazione. Nel trattato stesso si è data prova di grande moderazione, perchè le riparazioni che si esigono non sorpassano ciò che la Germania è capace di pagare.

La Lega delle Nazioni è stata costituita per mantenere l'impegno preso dagli Stati Uniti, che hanno combattuto perchè si finisse una volta per sempre con le guerre

Non costituire la Lega delle Nazioni significherebbe non mantenersi fedeli alla memoria di coloro che sono morti.

Wilson ha concluso dicendo che oltre tutto, il trattato rompe le catene che opprimevano le piccole nazionalità alle quali esso dà il diritto di vivere.

BASILEA, 6. — Si ha da Kamenetz Podolsk che le truppe ucraine, dopo aver occupato Kiew, hanno inseguito il nemico per 50 verste lungo il Dnieper in direzione nord.

Nel settore Howograd-Wolinsk-Korostein le truppe romene hanno attaccato ugualmente con successo i bolscevichi.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. FUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.